

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura delle procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - articoli 14 ter e 14 quinquies della legge n° 3 del 2012)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di liquidazione del patrimonio del debitore iscritto al n° 10 del ruolo generale dell'anno 2022 ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 06-05-2022 dai sig.ri FIORENTE LEONARDO, (C.F. FRNLRD69S05L259H), nato a Torre del Greco (Na), il 05/11/1969 e CERVINSCHI NATALIA (CVRNTL82A66Z140N) nata a Cania (Moldavia) il 26/1/1982 entrambi residenti in Guastalla (Re), via G. Pascoli nr 8, rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Mariella Berruto, del foro di Brescia e con l'ausilio del dott. Silvio Facco, nominato gestore della crisi con provvedimento del competente O.C.C;

visto l'art.7 bis l. 27 gennaio 2012 n.3 che prevede che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo gli stessi fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

ritenuto che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti comuni per complessivi euro 190.743,74 di cui euro 133.179,88 riferibili solo al sig. Fiorenze Leonardo ed euro 57.563,86 riferibili solo alla sig.ra Cervinschi Natalia per la maggior parte derivanti dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la Unicredit Consumer Financing Bank spa per l'acquisto dell'abitazione di residenza e da finanziamenti contratti per il sostentamento della famiglia;

ritenuto che il sovraindebitamento è stato determinato dal carico familiare sempre maggiore (gli istanti hanno tre figli minorenni), dalla disoccupazione della moglie nonchè dal ricorso saltuario alla cassa integrazione da

parte del datore di lavoro del sig. Fiorente, situazione che ha comportato un'insolvenza anche nei confronti del Fisco e delle Aziende municipalizzate;

che, alla suddetta esposizione debitoria, occorre aggiungere gli importi in prededuzione spettanti all'O.c.c, al tecnico incaricato per la verifica della regolarità edilizia e tutte le spese connesse alla procedura di vendita dell'immobile e stimati complessivamente in circa euro 15.000,00;

rilevato che gli istanti, nella proposta prevedono di mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita delle unità immobiliari di cui risultano proprietari rispettivamente al 50% ossia: - abitazione di tipo economico sito nel comune di Guastalla (RE) via G. Pascoli n. 8, piano 3 foglio 17 - map. 94 sub 26 Categoria A/2 Classe I rendita euro 542,28 e autorimessa sita nel comune di Guastalla (Re) via G. Pascoli nr 8 piano terra- foglio 17 map. 94 sub 4 mq 17 rendita euro 90,42;

che i suddetti immobili sono stati oggetto di recente valutazione da parte del Geometra Federico Melloni che ha indicato il valore di mercato in euro 103.000,00;

rilevato che il sig. Fiorente risulta proprietario di una Ford Mondeo (targata CD414DB) su cui gravano fermi amministrativi e di una Audi A4 (targata FP877VP) immatricolata nel 2006 ed acquistata nel 2021 per un importo pari ad euro 4.700,00 (corrisposto dal figlio maggiore -di prime nozze- del sig. Fiorente);

rilevato che, come indicato dall'O.c.c, si ritiene di escludere dalla liquidazione tali beni in quanto la Ford Mondeo è priva di valore e di gestione problematica, in ragione delle sanzioni amministrative, mentre l'Audi A4 è necessaria per le esigenze lavorative del sig. Fiorente;

che i ricorrenti non possiedono altri beni di valore significativo e che i conti correnti, intestati al sig. Fiorente hanno giacenze minime (447,33 Banco Poste) mentre il conto Unicredit è a sofferenza, per cui si ritiene di escluderli dalla procedura;

considerato che l'unico ricorrente che fruisce di un reddito da lavoro è il sig. Fiorente Leonardo in quanto risulta assunto a tempo indeterminato presso Argo Tractors Spa, con sede in Luzzara (Re) via Rodari n. 10 con una retribuzione annua lorda di euro 30.863,61 (2021);

che sulla retribuzione mensile grava una trattenuta per la cessione del quinto dello stipendio pari ad euro 350,00 a cui si è aggiunta, a partire da aprile 2021, la trattenuta del condominio "Il Leone" a seguito di pignoramento presso terzi per mancato pagamento delle spese condominiali;

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto da 5 persone (di cui tre figli minori) e le spese medie mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state stimate dall'O.c.c in euro 1.930,00 (di poco superiori alla soglia di povertà assoluta che per una famiglia di 5 persone nel 2020 è pari ad euro 1.850,76);

che le suddette spese comprendono anche un canone mensile di euro 500,00 per la locazione di un appartamento dovendo liberare l'immobile di proprietà;

rilevato che nella proposta si prevede di mettere a disposizione dei creditori, per un periodo di 4 anni, l'eccedenza di stipendio rispetto alla somma di euro 1930,00 ritenuta necessaria per il mantenimento della famiglia del sig. Fiorente;

ritenuto che l'intero stipendio dovrà essere bonificato, a cura del datore di lavoro, direttamente sul conto della procedura, da qui il Liquidatore fornirà, con valuta successiva di un giorno, l'ordine alla Banca di bonificare l'importo di euro 1.930,00 sul conto del sig. Fiorente;

ritenuto, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della retribuzione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura si svolge necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della

retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione del quinto;

ritenuto con riferimento al pignoramento da parte del Condominio Il Leone che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso. Tuttavia questo dato non esaurisce la questione perché, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che *"Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento"* (in termini, Cass. 10/08/2017, n.19947; conf. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421).

rilevato che la inefficacia del pagamento di cui all'art. 44 l.fall. non è prevista espressamente dalla l. n. 3/2012 che non contiene una norma simile né rinvia agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., che sanciscono, dalla data della sentenza di fallimento, la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere;

ritenuto, tuttavia, che la legge sul sovra indebitamento contiene alcune disposizioni, quale quella dell'art. 14-*quinquies*, comma 3, (che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio) quella dell'art. 14-*novies*, comma 2, (per la quale "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione...") e quella dell'art. 14-*decies* (che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14-*novies*, comma 2...") dalle quali si deduce che la liquidazione del patrimonio determina per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, con le conseguenze, quindi di cui agli artt. 42 e 44 l. fall.

ritenuto, pertanto, che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione la trattenuta per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non sarà opponibile alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

tenuto conto delle spese correnti e del carico familiare dei debitori, che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, let. b);

rilevato che la proposta prevede che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, il pagamento dei creditori ipotecari in misura dipendente dall'importo realizzato dalla vendita dell'immobile, il pagamento dei creditori privilegiati mobiliari (tutti riferibili al sig. Fiorente) in misura presumibilmente integrale mentre la soddisfazione dei creditori chirografari è prevista in percentuale (stimata approssimativamente nel 9%);

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato da ultimo che il gestore della crisi, ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico dei sig.ri FIORENTE LEONARDO (C.F. FRNLRD69S05L259H), nato a Torre del Greco (NA), il 05/11/1969 e CERVINSCHI NATALIA (CVRNTL82A66Z140N) nata a Cania (Moldavia) il 26/01/1982;

II. nomina Liquidatore il dott. Silvio Facco, già nominato Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

IV. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nei termini che verranno indicati dal liquidatore;

VII. dichiara che la somma complessiva di euro 1.930,00 mensile sia destinata al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia ex art. 14 ter, comma 6 lett. b) legge n° 3/2012;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 25 maggio 2022

il giudice
Simona Boiardi

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER Legge 3/2012****Nell'interesse di:**

FIORANTE LEONARDO, nato a Torre del Greco (NA) il 05/11/1969 c.f. FRNLRD69S05L259H e **CERVINSCHI NATALIA**, nata a Cania (Moldavia) il 26/01/1982, c.f. CVRNTL82A66Z140N, entrambi residenti in Guastalla (RE), Via G. Pascoli 8, rappresentati e difesi per procure alle liti depositate telematicamente unitamente al presente atto dall'avv. Mariella Berruto (BRMLL64L56A326P) del Foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Brescia Via Vittorio Emanuele II n.4, eventuali comunicazioni possono essere inviate a mezzo fax al n. 030.2897259 o via pec all'indirizzo: mariella.berruto@brescia.pecavvocati.it

PREMESSO CHE

-I ricorrenti hanno depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena (d'ora in poi OCC) istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;

-l'OCC, con provvedimento del Referente Dott. Vittorio Zanichelli, nominava gestore il Dott. Silvio Facco, con studio in Reggio Emilia, P.zza Valisneri 4, che ha redatto la relazione particolareggiata, che si produce unitamente agli allegati, alla quale integralmente ci si riporta (**doc. 1**), contenente:

- 1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;
- 2) l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;
- 3) il resoconto della solvibilità negli ultimi 5 anni;
- 4) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda.

CONSIDERATO CHE

I ricorrenti:

- rivestono la qualifica di consumatori;
- si trovano in uno stato di sovraindebitamento ex art. 6 L. 3/2012;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- nei 5 anni anteriori non hanno fatto ricorso ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 né hanno beneficiato della esdebitazione per due volte;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti ex artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni;
- non hanno posto in essere atti in frode ai creditori;
- sono sposati dal 2009 in regime di comunione dei beni (doc.2).

Tanto premesso, gli odierni istanti, *ut supra* rappresentati e difesi, presentano una unica procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 bis, Legge 3/2012 (in virtù dello stato di convivenza e dell'origine comune del sovraindebitamento), chiedendo la liquidazione dei loro beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del Capo II della Legge 3/2012, in forza della relazione particolareggiata del Dott. Silvio Facco, che si produce (doc.1) unitamente agli allegati (docc. da 1 a 9), ai quali integralmente ci si riporta.

**1.L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA
IMPIEGATA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.**

La situazione di indebitamento dei ricorrenti ha origine comune e deriva da finanziamenti e prestiti assunti per far fronte al mantenimento del nucleo familiare.

Gli odierni istanti si sono trovati infatti in difficoltà a sostenere le spese del nucleo familiare con il solo stipendio percepito dal marito, poiché la moglie, che sperava di trovare almeno un lavoro part-time (dovendo seguire i 3 figli minori), è rimasta disoccupata.

Si evidenzia che il Sig. Fiorente lavora come dipendente dal 1989 a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, presso la Argo Tractors Spa, con sede in Luzzara (RE) via Rodari n. 10.

Si segnala che il Sig. Fiorente è padre di 5 figli, di cui 2 nati dal primo matrimonio (maggioenni e indipendenti) e 3 dal secondo.

Il ricorrente si è infatti sposato:

- in prime nozze nel 1996 e dal matrimonio sono nati 2 figli.

Dopo la separazione consensuale del 2002, il Sig. Fiorente si è obbligato a corrispondere assegno di mantenimento mensile di € 400,00 per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.

- in seconde nozze, celebrate il 19.9.2009, con la Sig.ra Cervinschi in regime di comunione dei beni (doc.2).

Gli odierni istanti hanno 3 figli minorenni: Martina Fiorente, nata il 13.1.2009, Cristian Fiorente, nato in data 8.9.2011 e Melissa Fiorente, nata il 29.9.2013.

Il 26.2.2009 i Signori Fiorente e Cervinschi hanno acquistato un appartamento con garage, sito in Guastalla (RE), Via Pascoli 8, facente parte del Condominio Il Leone, di proprietà al 50% pro indiviso, dove risiedono unitamente ai figli (doc.3), stipulando un mutuo ipotecario di €. 113.000,00 con Unicredit Consumer Financing Bank spa.

Successivamente, le spese e gli impegni familiari sono diventati via via sempre più pressanti ed il sig. Fiorente ha contratto i seguenti prestiti:

1) nel 2011 il prestito per € 21.531,46 concesso da Unicredit Banca, rimborsabile con 120 rate mensili di €. 250,00. Il prestito risulta ora ceduto a Kruk Italia srl.

2) nel 2013 il prestito di € 25.794,09 concesso nel 2013 da Compass Banca Spa, già Futuro Spa, mediante cessione del quinto dello stipendio, con rata mensile di €. 350,00, trattenuta direttamente in busta paga.

3) nel 2017 il prestito di € 2.900,00 erogato da Compass Banca spa.

4) nel 2018 il prestito concesso da Agos Ducato spa con apertura di credito revolving per € 1.782,96.

Nel 2019, il ricorrente ha ottenuto poi da Fiditalia Spa una carta di credito dell'importo di € 2.500,00.

Negli anni successivi, la situazione economica dei ricorrenti ha subito un drastico cambiamento: mentre la Sig.ra Cervinski continuava a rimanere disoccupata (salvo lavori occasionali), la Argo Tractors Spa, società datrice di lavoro del marito, applicava al contratto del Sig. Fiorente il regime salariale della cassa integrazione, con riduzione di orario e stipendio, come da dichiarazioni dei redditi allegate (doc.4).

Come confermato dal Gestore a pag. 44 della relazione particolareggiata: *"Questo ha comportato, soprattutto, a partire da aprile 2021, una compressione del reddito disponibile insostenibile, infatti alla rata di € 350,00 del prestito Futuro spa/Compass, trattenuta sotto forma di prelevamento dello stipendio, si è aggiunto il pignoramento da parte de il Condominio Il Leone per le rate arretrate (a marzo 2022, nonostante i prelevamenti effettuati nelle buste paga da aprile, il debito verso il Condominio Il Leone risulta pari ad euro 4.529,56)"*.

Gli odierni istanti hanno pertanto accumulato debiti nei confronti di banche, finanziarie, municipalizzate, società di servizi e nei confronti del Condominio e dell'Agenzia delle Entrate.

Alla luce di quanto sopra, gli odierni istanti, in stato di sovraindebitamento, si sono determinati a presentare istanza per aderire alla procedura di liquidazione dei beni, attesa l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti necessari per l'accesso alla procedura familiare di sovraindebitamento.

2. RESOCONTO DELLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

Come precisato dal Gestore, l'esame degli estratti dei conti correnti degli ultimi 5 anni (doc.5) (ad eccezione di quelli da settembre a dicembre 2019 non forniti da Poste Italiane) non evidenzia spese eccessive da parte dei coniugi.

Ancora, come comprovato dalla relazione particolareggiata a pagina 49: *"In merito alla diligenza non sono emersi atti compiuti volontariamente dal sig. Leonardo Fiorente tali da aggravare il dissesto, né spese eccedenti a quelle strettamente necessarie al sostentamento della vita"*.

3. NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da 5 persone, come riportato nella seguente tabella (doc.3):

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	POSIZIONE
Fiorente Leonardo	05/11/1969	Torre del Greco (NA)	Istante
Cervinski Natalia	26/01/1982	Cania (Moldavia)	Istante
Fiorente Martina	13/01/2009	Guastalla (RE)	Figlia
Fiorente Cristian	08/09/2011	Guastalla (RE)	Figlio
Fiorente Melissa	29/09/2013	Guastalla (RE)	Figlio

Il matrimonio dei ricorrenti è stato celebrato il 19/09/2009 e i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni, come da certificato allegato (doc.2).

4. SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI RICORRENTI E DEL NUCLEO FAMILIARE.

Le spese per il mantenimento dei ricorrenti e dell'intero nucleo familiare, composto da 5 persone, sono state oggetto di attenta e scrupolosa valutazione da parte del Gestore come evidenziato alle pagine 19 e ss. della relazione particolareggiata.

Le spese di mantenimento prevedono il pagamento di un canone di locazione pari ad €. 500,00, poiché la casa familiare, unitamente al garage, sita in Guastalla (RE), Via Pascoli n. 8, costituisce bene immobile da vendere nella procedura di liquidazione.

Le spese mensili complessive ammontano ad € 1.929,16, arrotondate dal Gestore ad € 1.930,00 e sono le seguenti (doc.6):

→Affitto di un immobile	€. 500,00;
→Spese condominiali	€. 125,00;
→Retta scuola di 2 figli	€. 132,00;
→Spese alimentari	€. 495,00;
→Utenze (luce, gas, canone Rai)	€. 226,16
→Abbigliamento	€. 165,00;
→Spese auto (carburante, assicurazione e bollo)	€. 176,00;
→Spese mediche e varie	€. 110,00.

Come noto, nella procedura di Liquidazione del Patrimonio è rimessa nella disponibilità del Giudice la determinazione della quota del reddito del debitore da mettere a disposizione della procedura nei limiti dell'art. 545 c.p.c., come richiamato dall'art. 14ter, co. 6, lett. a.

Giova evidenziare che se nel caso di specie si applicassero i parametri previsti per la procedura del "Debitore incapiente" per il nucleo familiare degli istanti ex art.14 quaterdecies, co. 2, bisognerebbe tenere conto dei seguenti parametri:

- Scala di equivalenza ISEE: **3,25** (cinque componenti di cui tre figli minorenni);
- Assegno sociale anno 2022 (annuo): **€. 6.085,43;**
- Assegno sociale maggiorato del 50%: **€. 9.128,14;**
- Assegno sociale maggiorato moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE: **€ 29.666,34;**
- **Valore mensile "spese sostentamento": € 2.472,20 (pari ad € 29.666,34 diviso 12 mensilità).**

Alla luce di quanto esposto, si chiede all'Ill.mo Giudice di Voler assegnare agli odierni istanti mensilmente la somma di **€ 1.930,00**, a titolo di spese di sostentamento per il nucleo familiare, poiché tale importo è:

- a) di poco superiore alla soglia di povertà (il reddito per un nucleo di 5 persone nel 2020 è pari ad € 1.850,76);
- b) tiene conto delle necessità correnti al mantenimento degli istanti e dei 3 figli piccoli, oltre che delle buste paga del sig. Fiorente;
- c) è parametrato agli elevati aumenti delle bollette di luce e gas registrati a partire dal 2021 ed acuiti dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica europea.

Sul punto si richiama la sentenza del Tribunale di Monza (RG 24/2021 Liquidazione del Patrimonio) del 11/08/2021 che statuisce che: *"Considerato che, tuttavia, in considerazione del necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e di quella della ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che delle necessità di procedere ad un'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nella l. 3/2012, come recentemente modificata, deve determinarsi l'importo da escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 lett. b) come segue: dapprima determinando la soglia minima definita dalla legge per la fattispecie del debitore incapiente, rispetto al quale la normativa prevede che si valutino annualmente le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della famiglia*

in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013; quindi verificando l'entità delle spese sostenute dal ricorrente; da ultimo valutando il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare della ricorrente; ...".

5. PASSIVO

L'esposizione debitoria complessiva di entrambi i ricorrenti ammonta ad **€ 190.743,74 (doc.7)**, come indicato alle pagine 50 e 58 della relazione particolareggiata, che comprende debiti, stima delle spese della procedura di sovraindebitamento e gli oneri delle attività propedeutiche necessarie alla vendita dell'unità immobiliare di Via G. Pascoli 8 (relazione del Geom. Federico Melloni, Attestato di prestazione energetica).

L'esposizione debitoria complessiva è pari ad **€ 190.743,74** di cui:

→ la somma pari ad **€ 133.179,88** è riferibile solo e unicamente al Sig. Leonardo Fiorente;

→ la somma di **€ 57.563,86** è riferibile invece solo e unicamente alla Sig.ra Cervinschi.

Si riepilogano nella seguente tabella successiva le esposizioni complessive, che tengono conto:

→ dell'elenco dei crediti;

→ della natura del credito;

→ della relativa classificazione elaborata dal Gestore Dottor Facco.

Le esposizioni complessive sono quindi le seguenti:

	TOTALE	PREDEUZIONE	CONTRIBUTI BONIF.	IPOTECARI	PRIVILEGIO MOB.	CHIROGRAFI
CREDITORI						
Compenso OCC	12.761,06 €	12.761,06 €				
Compenso Avv. Berruto	1.196,00 €	1.196,00 €				
Geom. Melloni - perizia di stima immobile	1.537,20 €	1.537,20 €				
Geom. Bellelli - APE immobile	250,00 €	250,00 €				
F24 trascrizione	294,00 €	294,00 €				
Associazione Notarile	305,00 €	305,00 €				
Stima spese vendita immobili	500,00 €	500,00 €				
Unicredit Banca Spa - credito ipotecario	86.159,18 €			86.159,18 €		
Agenzia Entrate Riscossione	9.793,65 €				2.964,34 €	6.829,31 €
Regione Emilia Romagna - bolli auto	1.121,28 €				1.121,28 €	
Comune di Gusatalla	5.184,00 €				4.963,00 €	221,00 €
Consorzio Bonifico Terre Gonzaga	38,00 €		38,00 €			
Comune di Amelia	192,00 €					192,00 €
Comune di Viadana	217,39 €					217,39 €
Comune di Minturno	724,84 €					724,84 €
Unione delle Terre d'Argine	180,00 €					180,00 €
Comune di Verona	178,50 €					178,50 €
Parma Gestione Entrate	199,00 €					199,00 €
Unione Comuni Pianura Reggiana	10.400,02 €					10.400,02 €
Condominio "Il Leone"	14.092,84 €					14.092,84 €
Unicredit Banca Spa	1.966,80 €					1.966,80 €
Kruk Italia srl (già Unicredit Spa)	21.515,09 €					21.515,09 €
Compass Spa	11.621,16 €					11.621,16 €
Agos Ducato Spa	4.282,96 €					4.282,96 €
Finitalia Spa	2.500,00 €					2.500,00 €
TIM Spa	582,49 €					582,49 €
Reti Televisive Italiane Spa	88,15 €					88,15 €
ENI spa	82,66 €					82,66 €
Mediaset Premium Spa	39,65 €					39,65 €
HERA Comm. srl	144,37 €					144,37 €
Edison Spa	1.023,71 €					1.023,71 €
Enel Energia Spa	274,86 €					274,86 €
ILLUMIA spa	145,96 €					145,96 €
All Reserved srl (già Iren Spa)	1.151,92 €					1.151,92 €
Totale	190.743,74 €	16.843,26 €	38,00 €	86.159,18 €	9.048,62 €	78.654,68 €

Successivamente si segnala dettagliatamente l'elenco delle esposizioni riferibili a ciascun dei ricorrenti. Per il Sig. Fiorente Leonardo sono le seguenti:

	TOTALE	PREDEUZIONE	CONTRIBUTI BONIF.	IPOTECARI	PRIVILEGIO MON.	CHIROGRAFI
CREDITORI						
Compenso OCC	7.296,77 €	7.296,77 €				
Compenso Avv. Berruto	684,54 €	684,54 €				
Geom. Melloni - perizia di stima immobile	768,60 €	768,60 €				
Geom. Bellelli - APE immobile	125,00 €	125,00 €				
F24 trascrizione	147,00 €	147,00 €				
Associazione Notarile	152,50 €	152,50 €				
Stima spese vendita immobili	250,00 €	250,00 €				
Unicredit Banca Spa - credito ipotecario	43.079,59 €			43.079,59 €		
Agenzia Entrate Riscossione	9.793,65 €				2.964,34 €	6.829,31 €
Regione Emilia Romagna - bolli auto	1.121,28 €				1.121,28 €	
Comune di Gusatalla	5.184,00 €				4.963,00 €	221,00 €
Consorzio Bonifico Terre Gonzaga	19,00 €		19,00 €			
Comune di Amelia	192,00 €					192,00 €
Comune di Viadana	217,39 €					217,39 €
Comune di Minturno	724,84 €					724,84 €
Unione delle Terre d'Argine	180,00 €					180,00 €
Comune di Verona	178,50 €					178,50 €
Parma Gestione Entrate	199,00 €					199,00 €
Unione Comuni Pianura Reggiana	10.400,02 €					10.400,02 €
Condominio "Il Leone"	7.046,42 €					7.046,42 €
Unicredit Banca Spa	1.966,80 €					1.966,80 €
Kruk Italia srl (già Unicredit Spa)	21.515,09 €					21.515,09 €
Compass Spa	11.621,16 €					11.621,16 €
Agos Ducato Spa	4.282,96 €					4.282,96 €
Finitalia Spa	2.500,00 €					2.500,00 €
TIM Spa	582,49 €					582,49 €
Reti Televisive Italiane Spa	88,15 €					88,15 €
ENI spa	82,66 €					82,66 €
Mediaset Premium Spa	39,65 €					39,65 €
HERA Comm. srl	144,37 €					144,37 €
Edison Spa	1.023,71 €					1.023,71 €
Enel Energia Spa	274,86 €					274,86 €
ILLUMIA spa	145,96 €					145,96 €
All Reserved srl (già Iren Spa)	1.151,92 €					1.151,92 €
Totale	133.179,88 €	9.424,41 €	19,00 €	43.079,59 €	9.048,62 €	71.608,26 €

Per la signora Cervinschi sono le seguenti:

	TOTALE	PREDEUZIONE	CONTRIBUTI BONIF.	IPOTECARI	PRIVILEGIO MOB.	CHIROGRAFI
CREDITORI						
Compenso OCC	5.464,29 €	5.464,29 €				
Compenso Avv. Berruto	511,46 €	511,46 €				
Geom. Melloni - perizia di stima immobile	768,60 €	768,60 €				
Geom. Bellelli - APE immobile	125,00 €	125,00 €				
F24 trascrizione	147,00 €	147,00 €				
Associazione Notarile	152,50 €	152,50 €				
Stima spese vendita immobili	250,00 €	250,00 €				
Unicredit Banca Spa - credito ipotecario	43.079,59 €			43.079,59 €		
Consorzio Bonifico Terre Gonzaga	19,00 €		19,00 €			0,00 €
Condominio "Il Leone"	7.046,42 €					7.046,42 €
Totale	57.563,86 €	7.418,85 €	19,00 €	43.079,59 €	0,00 €	7.046,42 €

Nella tabella successiva, si riportano sinteticamente le esposizioni dei Sig. Fiorente e della Sig.ra Cervinschi suddivise per tipologia e natura della esposizione debitoria:

	TOTALE	PREDEUZIONE	CONTRIBUTI BONIF.	IPOTECARI	PRIVILEGIO MOB.	CHIROGRAFI
DEBITORE						
Fiorente	133.179,88 €	9.424,41 €	19,00 €	43.079,59 €	9.048,62 €	71.608,26 €
Cervinschi	57.563,86 €	7.418,85 €	19,00 €	43.079,59 €	0,00 €	7.046,42 €
Totale	190.743,74 €	16.843,26 €	38,00 €	86.159,18 €	9.048,62 €	78.654,68 €

Nella relazione particolareggiata, a cui si rimanda, sono dettagliate le varie esposizioni debitorie.

6. ATTIVO:

La relazione particolareggiata individua l'attivo comune ad entrambi i coniugi che è costituito dai soli beni immobili.

a) IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE DEI RICORRENTI

Il 26.2.2009, i ricorrenti hanno acquistato con atto di compravendita a ministero del Notaio Dott.ssa Tosi Anna Maria un appartamento, corredato da garage, sito in Guastalla (RE), Via Pascoli 8, di cui sono comproprietari per la quota del 50% pro indiviso, al prezzo di € 103.000,00.

L'appartamento e il garage di piena proprietà dei coniugi fanno parte del Condominio Il Leone di Guastalla.

Contestualmente all'acquisto, i coniugi hanno stipulato un mutuo ipotecario fondiario di € 113.000,00 con Unicredit Financial Bank spa.

L'appartamento e il garage sono così individuati catastalmente al NCEU di Guastalla, come da visura che si allega (**doc.8**):

N.	FOGLIO	PART.	SUB.	CATEGORIA
1	17	94	4	C/6
2	17	94	26	A/2

Sui beni grava una sola ipoteca volontaria di €. 169.500,00 (di cui € 113.000,00 per capitale ed € 56.500,00 per interessi e spese), iscritta in data 11.03.2009, che deriva da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 11.03.2009 a favore di Unicredit Consumer Financing Bank Spa contro Fiorente Leonardo e Cervinski Natalia per la quota del 50% ciascuno.

L'appartamento e il garage sono stati oggetto di perizia a cura del Geom. Federico Melloni, con studio in Reggio Emilia (RE), Via Brigate Reggio n. 32, incaricato dal Gestore di verificare regolarità edilizia e urbanistica dei beni (**doc.9**).

La perizia, che si deposita unitamente al presente ricorso, ha indicato il valore degli immobili pari ad € 103.000,00.

I beni immobili verranno messi a disposizione della procedura.

Di seguito si riportano le altre masse attive riferibili al solo Sig. Fiorente Leonardo che sono le seguenti:

b) BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETA' DEL SOLO SIG. FIORENTE

Sono intestate al sig. Fiorente le seguenti automobili:

→ **FORD MONDEO targata CD414DB**, immatricolata nel 2003, acquistata usata nel 2007, sulla quale gravano fermi amministrativi.

Il veicolo è privo di valore e, ad avviso del Gestore, sarà di gestione problematica, non potendolo né rottamare né vendere, "Considerato che per l'automezzo soggetto a fermo amministrativo **FORD MONDEO targata CD414DB** continua ad essere applicabile la *tassa di proprietà e d'altra parte non è vendibile né rottamabile,*

si porrà il problema non immediato per il liquidatore della vendita dell'auto con fermo amministrativo, che a tutti gli effetti di legge, costituisce una passività".

→ **AUDI A4 targata FP877VP** immatricolata nel 2006, acquistata usata nel 2021 da parte del figlio maggiorenne del primo matrimonio del sig. Fiorente al prezzo di € 4.700,00, **indispensabile per l'attività lavorativa del ricorrente come indicato dal Gestore a pag. 49 della relazione particolareggiata.**

c) CONTI CORRENTI

I conti correnti, intestati solo al Sig. Fiorente, hanno giacenze minime o in sofferenza (**doc.5**). I conti correnti sono due:

a) il conto corrente Postepay Evolution n. 5333.....9432 con un saldo di € 355,80 alla data del 27.03.2021;

b) il conto corrente n. 100609742 acceso presso Unicredit Banca spa, con un saldo pari ad € 0 al 31.01.2021. Il conto corrente è ora in sofferenza per - € 1.966,80.

d. REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Il Sig. Fiorente lavora come dipendente dal 1989 a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, presso la Argo Tractors Spa, con sede in Luzzara (RE) via Rodari n. 10.

Nel 2021 (CU2022) l'odierno istante ha percepito un reddito lordo annuo pari ad € 30.863,61, (**doc.4**). Al netto delle ritenute fiscali per € 4.005,47, il reddito netto annuo è risultato pari ad € 26.858,14.

Sulla retribuzione mensile grava una trattenuta per la cessione del quinto per € 350,00 alla quale si è aggiunta, da aprile 2021, una ulteriore trattenuta a favore del Condominio Il Leone, a seguito di pignoramento presso terzi.

Lo stipendio percepito dal Sig. Fiorente verrà messo a disposizione per 4 anni, eccettuato l'importo mensile per spese di sostentamento del nucleo familiare determinato dal Gestore in

€ 1.930,00, come indicato dal Dott. Silvio Facco a pag. 49 della relazione particolareggiata.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Signori Fiorente Leonardo e Cervinschi Natalia, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

All' Ill.mo Tribunale adito, la liquidazione dei loro beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della Legge 3/2012, ed in particolare di:

-dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con ogni pronuncia consequenziale ex art. 14 Legge 3/2012;

-disporre, ex art. 5 co. 8 Legge 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Silvio Facco, con studio in Reggio Emilia, P.zza Valisneri 4, già nominato Gestore della Crisi;

-indicare i limiti di quanto occorre al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia ex art. 14 ter, co. 6, lett. b;

-disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sotto pena di nullità;

-stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione;

-ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni compresi nei patrimoni oggetto di liquidazione;

-ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione; si chiede che l'automobile AUDI A4

targata FP877VP venga lasciata al Sig. Fiorente, in quanto indispensabile per l'attività lavorativa del ricorrente.

Ex art. 14 ter co.2 Legge 3/2012, si allega la documentazione ex art. 9, co. 2 e co. 3 Legge 3/2012:

- 1) Relazione particolareggiata del 26.4.2022 del Gestore nominato nella persona del Dott. Silvio Facco, doc. 1;
- 2) certificato dell'atto di matrimonio, doc. 2;
- 3) certificato residenza e stato di famiglia, doc.3;
- 4) dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche relative al periodo dal 2019 al 2021, doc. 4;
- 5) estratti dei conti correnti degli ultimi 5 anni, doc.5;
- 6) elenco spese correnti necessarie per il mantenimento dei ricorrenti e dell'intero nucleo familiare, doc.6;
- 7) elenco creditori e indicazione delle somme dovute (complessive e divise per ciascun debitore), doc. 7;
- 8) Visura catastale appartamento e garage di Via Pascoli 8 Guastalla, doc. 8;
- 9) Perizia Geom. Federico Melloni doc.9;
- A) Procure e documenti di identità e codici fiscali

Ai fini del **contributo unificato** si dichiara che la presente procedura è soggetta a C.U nella misura fissa di € 98,00.

Con massima osservanza.

Brescia-Reggio Emilia 3.5.2022

Avv. Mariella Berruto